

## proposta di legge n. 394

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Acquaroli, Silveti, Binci

*presentata in data 24 febbraio 2014*

---

NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO  
DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI

---

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione, avvalendosi della competenza ad essa costituzionalmente assegnate (articolo 117, terzo comma) nella materia “sicurezza nei luoghi di lavoro”, intende implementare nel nostro territorio la promozione di iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei cantieri.

L'intervento normativo infatti introduce l'obbligo, posto a carico di chi progetta e realizza edifici di nuova costruzione o particolari interventi su immobili già esistenti, di prevedere misure protettive e di prevenzione al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione sulla copertura degli edifici medesimi, avvengano in condizioni di assoluta sicurezza.

E' noto a tutti infatti come la copertura di un edificio costituisca un luogo di lavoro che per le sue peculiarità possiede caratteristiche di rischio elevato e per tale motivo è un cantiere il cui accesso deve essere permesso solamente a chi è in grado di farlo in condizioni di sicurezza, evitando inutili e pericolosi “fai da te”.

Purtroppo, anche nella nostra regione, ogni anno si verificano numerosi incidenti sul lavoro e la causa più frequente di infortunio o di morte rimane proprio la caduta dall'alto. La spiegazione è da ricercarsi nella scarsa informazione e formazione degli operatori ed in un'errata valutazione dei rischi da parte di chi ha la responsabilità degli interventi. Alle suddette cause si aggiunge, senza dubbio, il fatto che spesso per manutenzione di piccola entità salgono in copertura persone totalmente ignare dei rischi che corrono e della normativa in materia di prevenzione.

In molti casi si tratta infatti di soggetti che, occupandosi personalmente della manutenzione del proprio edificio, salgono in quota ad esempio per sistemare la propria antenna o parti del tetto o lucernari.

I soggetti interessati da questa fattispecie di infortunio quindi non sono solo i lavoratori che in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, e responsabilità ad esse connesse, sono tutelati dalla normativa statale vigente in materia (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), ma anche semplici cittadini che sono coinvolti dal fenomeno delle cadute dall'alto sia quando commissionano anche una minima manutenzione sulla copertura del proprio edificio sia quando la eseguono direttamente.

Le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame quindi non sostituiscono ma integrano gli obblighi che il citato d.lgs. 81/2008 - Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”

pone a carico delle imprese al fine prevenire o ridurre il rischio di infortunio nello svolgimento dei lavori in quota.

Le principali Regioni che hanno già emanato una apposita disciplina in materia sono l'Umbria (l.r. 17 settembre 2013, n. 16), la Liguria (l.r. 5 febbraio 2010, n. 3), il Piemonte (l.r. 14 luglio 2009, n. 20), la Toscana (d.p.g.r. n. 62/R del 2005) la Sicilia (decreto dell'Assessore alla salute 5 settembre 2012, n. 1754 e circolare 23 luglio 2013, n. 1304) ed il Veneto (d.g.r. n. 2774 del 22 febbraio 2009).

La proposta di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce che cosa si intende per copertura di un edificio.

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge, specificando che i dispositivi diretti ad evitare i rischi di caduta dall'alto devono applicarsi quando si progettano e realizzano interventi di nuova costruzione, attività di manutenzione straordinaria o ordinaria comportanti il rifacimento di parti consistenti del manto di copertura, interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quando interessano le coperture mediante interventi strutturali, nelle ipotesi di installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici qualora essi interessino le coperture, ed infine anche negli interventi edilizi da eseguirsi in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o nelle varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura.

L'articolo 4 dispone che i progetti relativi agli interventi elencati nell'articolo 3 devono contenere specifiche misure preventive e protettive dirette ad evitare, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, i rischi di caduta dall'alto, quali a titolo esemplificativo i sistemi di ancoraggio permanenti. Inoltre tali progetti devono essere integrati da un elaborato tecnico della copertura contenente tutte le informazioni necessarie per evitare, nei successivi lavori in quota, tale tipo di infortunio. Tale innovativo documento integrerà il fascicolo previsto dall'articolo 91 del d.lgs. 81/2008 laddove previsto; in caso contrario avrà valenza autonoma e dovrà essere messo a disposizione di coloro che in futuro svolgeranno lavori sulla copertura dell'edificio medesimo e del nuovo proprietario dell'immobile in caso di vendita.

L'articolo 5 dispone che è irricevibile l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo, laddove necessario a realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, nell'ipotesi in cui non contenga tale elaborato tecnico o esso risulti incompleto.

L'articolo 6 demanda alla Giunta regionale l'onere di individuare dettagliatamente con apposito regolamento le prescrizioni tecniche relative alle suddette misure di prevenzione e protezione e la documentazione relativa all'elaborato techni-

co previsto all'articolo 4, nonché le modalità di presentazione della medesima.

L'articolo 7 infine detta disposizioni transitorie e finali.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire l'esecuzione di lavori in copertura in condizioni di sicurezza.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

**Art. 3**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento del manto di copertura, per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento;
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previste dall'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
- e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.

**Art. 4**  
*(Misure di prevenzione e di protezione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

- a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
- b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

**2.** L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

**3.** L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

### **Art. 5**

*(Irricevibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio)*

**1.** L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'irricevibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.

### **Art. 6**

*(Disposizioni di attuazione)*

**1.** La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

**Art. 7**

*(Norme transitorie e finali)*

**1.** La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.** La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.

**3.** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.